

33101 UDINE

e, per conoscenza:

AI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO  
CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MINORANZE  
LINGUISTICHE

LORO INDIRIZZI

**Oggetto:** Legge 15 dicembre 1999, n.482 (norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) – Finanziamento dei progetti relativi ai fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge e delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge, emanato con d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 - **Fondi 2007.**

### **1. Aspetti di carattere generale**

Con la presente circolare si forniscono le linee guida per la predisposizione dei progetti, presentati dalle amministrazioni territoriali e locali, per il finanziamento con i fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

A tal proposito si ricordano i seguenti riferimenti normativi che disciplinano la materia:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal dPR n. 60 del 2003;
- 2) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato in GU n. 24 del 31 gennaio 2005, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/99, per il triennio 2005-2007;
- 3) legge di approvazione del bilancio dello Stato 2007-2009 del 27 dicembre 2006, n. 298.

Con riferimento al punto 1) si ricorda che il provvedimento pone dei vincoli sia per quanto attiene alle minoranze (art. 1) cui debbono far riferimento i progetti (**minoranze riconosciute dalla legge e delimitate** dalle amministrazioni provinciali sulla base della lingua usata dai componenti della minoranza, nonché del radicamento storico nel territorio), sia per quanto attiene il **termine perentorio** del 30 aprile, entro il quale gli enti locali debbono trasmettere i progetti alle Regioni (nel caso particolare dell'anno 2007 il termine è del 2 maggio 2006)

Con riferimento al punto 2) si ricordano gli aspetti più rilevanti indicati dal provvedimento, che riguardano: l'obbligo di indicare l'**ordine di priorità** degli interventi proposti, la **durata dello sportello linguistico**, secondo cui il richiedente dovrà dichiarare se trattasi di sportello di nuova istituzione, ovvero di prosecuzione della sperimentazione, e la possibilità di proporre **interventi di carattere culturale**.

B

Per quanto riguarda il punto 3) si porta a conoscenza che la legge di approvazione del bilancio dello Stato stanziava per i due articoli 9 e 15 della legge 482/99 Euro 5.933.087. Tale stanziamento è soggetto ad un accantonamento disposto dalla legge finanziaria 2007 che determina una disponibilità residua di Euro 5.187.260,04.

Rispetto allo stanziamento di bilancio originario di Euro 9.554.453, tale ridotto ammontare, che sconta tre provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica, impone di ricercare nuove forme in ordine alla struttura degli interventi, intese a ottimizzare, comunque, il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge.

Premesso quanto sopra, si illustrano nel dettaglio i principali interventi che possono essere oggetto dei progetti.

### **2.1 Sportelli linguistici**

Questa tipologia di intervento è quella che subisce la maggiore riconsiderazione circa le modalità di predisposizione del progetto, rispetto agli anni passati.

Sulla base dell'esperienza maturata presso alcune regioni che hanno istituito sportelli linguistici sovra comunali di coordinamento, nonché di offerta di servizi nei confronti dei comuni del territorio facente capo a detti sportelli, si è rilevato che tale modello ha validità ed efficacia, in quanto ha favorito la riduzione del numero degli sportelli linguistici comunali, razionalizzando l'uso delle risorse a disposizione.

Alla luce dei buoni risultati ottenuti con tale modalità, e in considerazione delle ridotte disponibilità finanziarie, nonché degli indirizzi espressi dal Comitato tecnico consultivo, i finanziamenti saranno prioritariamente destinati alla realizzazione di "sportelli capo-fila".

Nell'ambito del progetto dovrà essere definito il territorio e la sede del soggetto capo-fila. Resta fermo che il territorio, a seconda delle intese e dei coordinamenti in sede locale, può coincidere con il comune o anche con enti istituzionali di livello superiore al comune (Regione, provincia, comunità montana, unione di comuni, ecc).

In questa ipotesi, il finanziamento sarà assegnato al soggetto individuato nel progetto come soggetto "capo-fila" e sarà determinato in relazione al numero dei comuni partecipanti, premiando la maggiore capacità di aggregazione.

In sede progettuale potrà essere prefigurata, per tali aggregazioni, l'istituzione di "presidi infraterritoriali", anche su base telematica, fermo restando che da ciò non potranno derivare oneri aggiuntivi.

Per quanto attiene l'esposizione dei costi per lo sportello linguistico si richiede:

- ammontare della retribuzione (giornaliera, o oraria, o mensile, ecc.) del personale addetto;
- numero delle ore di apertura dello sportello (ovvero numero dei giorni con indicazione delle ore giornaliere);
- rapporto di lavoro del personale impiegato a tempo determinato (da indicare espressamente).

**Altri costi dovranno essere indicati in forma dettagliata tenendo comunque conto che talune spese non sono considerate finanziabili (spese generali, spese per arredamento, spese per coordinamento progetto, ecc).**

## **2.2 Formazione**

**Gli interventi per la formazione devono essere inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune.** La formazione linguistica deve essere destinata esclusivamente al personale dipendente; il progetto deve contenere riferimenti che giustificano la spesa: ore di lezione, compensi ai docenti, numero presunto degli allievi partecipanti ai corsi. Si deve indicare il luogo e la struttura ove i corsi saranno svolti.

## **2.3 Interventi finalizzati alla salvaguardia, alla promozione ed alla diffusione delle lingue e delle culture ammesse a tutela**

Si conferma quanto esposto nelle precedenti circolari con alcune precisazioni che di seguito si illustrano.

In particolare si raccomanda il rispetto di parametri rigorosi nella formulazione di interventi culturali. Infatti l'esperienza degli anni precedenti ha dato modo di constatare che la maggior parte dei progetti a carattere culturale degli enti locali presentano un dimensionamento finanziario eccessivo rispetto alle risorse disponibili, e in taluni casi la struttura modulare del progetto impedisce ipotesi di finanziamento parziale.

Pertanto, nel formulare i nuovi progetti di carattere culturale è auspicabile che gli interventi vengano sufficientemente articolati in modo da consentire una valutazione anche di singole attività.

Per quanto sopra esposto, saranno particolarmente presi in considerazione progetti che propongono interventi a carattere culturale, che si inquadrano in progetti più vasti promossi dalla Regione o dalle Province ovvero dagli enti locali, e che costituiscono una porzione posta a carico del finanziamento statale.

## **2.4 Toponomastica**

**Gli interventi per toponomastica dovranno essere inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune.**

## **3. Altri aspetti di carattere particolare**

Per quanto attiene i progetti presentanti dalle comunità montane, si ribadisce quanto espresso nella circolare del marzo 2004, circa la necessità di una **delega dei comuni per iniziative riguardanti le comunità linguistiche ricomprese territorialmente nella Comunità montana.**

Si rinnova, infine, la raccomandazione sulla necessità di **indicare analiticamente le voci che compongono la spesa totale degli interventi**. Si richiede, in sostanza, che a fronte delle singole voci di spesa siano indicati i costi unitari che le compongono.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si forniscono per eventuali contatti e delucidazioni i seguenti numeri di telefono e di fax: dr. Fedele, tel: 06-6779.6364, dr.ssa Pace tel. 06-6779.6331, dr.ssa Di Loreto tel. 06-6779.6370, sig. Pasquali tel. 06-6779.4535.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO